

BOZZE DI STAMPA

11 aprile 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (1165)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

MALLEGNI

Sopprimere l'articolo.

1.2

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero i servizi relativi alle reti di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica e mobile basati sulla tecnologia 5G».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «a banda larga».

1.3

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «beni o servizi» inserire le seguenti: «, ivi comprese le attività di ricerca e sviluppo,».

1.4

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative a apparecchiature o dispositivi tecnici in grado di intercettare la corrispondenza o progettati per il rilevamento remoto di conversazioni o la cattura di dati informatici».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e i sistemi di informazione con rilevamento remoto di conversazioni e cattura di dati informatici».

1.5

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività relative all'integrità, alla sicurezza e alla continuità operativa degli specifici sistemi elettronici e informatici necessari per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e i sistemi di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica».

1.6

URSO, DE BERTOLDI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «servizi di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché delle attività di hosting di dati la cui compromissione o la cui divulgazione potrebbe compromettere, in particolare, l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero la difesa nazionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-bis», nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e le attività di hosting di dati».

1.7

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'integrità e la sicurezza delle reti» con le seguenti: «l'integrità e la sicurezza delle reti 5G».

1.8

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

1.9

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono»;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole*: «necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo».

1.10

MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1.».

1.11 (testo 2)

MALLEGNI, CONZATTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 4, trasmette, trimestralmente, una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta.».

Art. 2

2.1

MONTANI, SAVIANE

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) "SICAV del Regno Unito" indica le società di investimento a capitale variabile, aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.».

Art. 3

3.1

CONZATTI

Al comma 3, dopo le parole: «le banche del Regno Unito,» inserire le seguenti: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito,».

3.2

MONTANI, SAVIANE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fermo restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5 le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».

Art. 4

4.1

CONZATTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito» e dopo le parole: «soggetti convenzionati così come le banche» inserire le seguenti: «, i gestori di fondi, gli OICR».

4.2

MONTANI, SAVIANE

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro quindici giorni» con le seguenti: «Entro trenta giorni».

Art. 5

5.1

MONTANI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

3-ter. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui al comma 1 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo non comporta, fino ad esaurimento delle relative obbligazioni: (i) alcuna modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi, nonché del rimborso del capitale da parte del cliente; (ii) alcun impatto sulla gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti di finanziamento in essere, alla data di recesso, verso controparte avente sede legale nell'Unione Europea».

Art. 6

6.1

CONZATTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che» fino alla fine del comma.

6.2

MONTANI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro i 15 giorni a decorrere dalla data di recesso»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «entro la predetta data» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio».*

6.3

MONTANI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»;*

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della partecipazione al mercato ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti nel periodo transitorio.»*

6.4

CONZATTI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che,» fino alla fine del comma.

6.5

BOTTICI, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti.».

Art. 13

13.1

BOTTICI, LANNUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.».

13.0.1

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Sezione I-bis

*ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER
L'ECONOMIA DIGITALE NEL SETTORE BANCARIO, FINAN-
ZIARIO E AMMINISTRATIVO NONCHÉ DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGOLATORIE*

Art. 13-bis.

*(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel
settore bancario, finanziario, Amministrativo e la Finanza)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e amministrativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Ministri dello sviluppo economico, delle politiche europee degli esteri, del lavoro e delle politiche sociali, nonché dal Presidente della Conferenza Stato regioni.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

3. Il Comitato definisce le azioni necessarie per coordinare le attività amministrative rispetto a iniziative nazionali ed assicura la definizione della strategia e gli indirizzi necessari da perseguire nei rapporti con gli altri Paesi e con l'Unione Europea.

4. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collabora-

zione pubblico-privato. Il Comitato opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13-ter.

(Regolazione proporzionale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un regolamento per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,

b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;

c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,

d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi, nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. E' obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o utilizzo;

b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo,

c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

4. Le imprese possono chiedere la disapplicazione temporanea di normative di vigilanza che non derivino da norme comunitarie o che siano in contrasto con in principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale.

Art. 13-quater.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, compila annualmente una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, amministrativo e utilizza modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-ter e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-bis eventuali modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.».

13.0.2

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Sezione I-bis.

DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE AGGREGAZIONI TRA BANCHE DI MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI

Art. 13-bis.

(Incentivo all'aggregazione aggregazioni tra banche di medie e piccole dimensioni)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento UE n. 1024/2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota del 1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

Art. 13-ter.

(Scissioni bancarie)

1. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

13.0.3

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".

2. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: "entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato".

3. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013"».

13.0.100 (già 19.0.2)

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità".».

Art. 14

14.1

ALFIERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

14.2

MARINO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Una persona dimostra in modo soddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.».

14.3

ALFIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Nei casi di cittadini muniti di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la continuità del soggiorno di cui al comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze che non superino 5 anni consecutivi».

Conseguentemente al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole «commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13» con le seguenti: «commi 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13».

14.4

MARINO

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «commi 2, 4, 6, 7» con le seguenti: «commi 2, 4, 7, ad esclusione della lettera d)»;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: «; la continuità del soggiorno ai fini del comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze non oltre i 5 anni consecutivi nel caso di una persona avente il diritto al soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, e negli altri casi dalle assenze di cui al comma 3 del medesimo articolo 14».*

14.5

MARINO

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «commi 4, 7» con le seguenti: «commi 4, 7 ad esclusione della lettera d)».

14.6

MARINO, ALFIERI

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La continuità del soggiorno non è pregiudicata dalle assenze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007».

14.7

MARINO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Il titolare di permesso di soggiorno di cui ai comma 1 o al comma 4 ha il diritto al ricongiungimento familiare con i familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 30 del 2007; si applica l'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo per il titolare di permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

5-ter. L'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non si applica. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 2 del presente articolo ha gli obblighi e i diritti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad esso si applicano i commi 2 e 7 dello stesso articolo».

14.8

ALFIERI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. I cittadini del Regno Unito titolari del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 hanno il diritto al ricongiungimento con i familiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 del 2007, titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 22 del 2019.

5-ter. Ai cittadini del Regno Unito in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, 2 e 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

14.9

ALFIERI, MARINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2007 dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e fino al 31 dicembre 2020».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuamente ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario no-deal;

a livello diplomatico, i rappresentanti del governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti;

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingresso o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-EU;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

G14.101

DESSÌ, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica Italiana sul territorio britannico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;

a valutare l'opportunità di stipulare con in Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

G14.102

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14 comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o da adibire» inserire le seguenti: «a Manchester.».

16.2

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;».

16.3

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «, di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.4

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.».

16.5

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «2.920 unità» aggiungere le seguenti: «di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito».

ORDINE DEL GIORNO

G16.100

MONTEVECCHI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale nonché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

- ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e pattizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;

- continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

EMENDAMENTI

16.0.1

LANZI, BOTTICI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b*), inserire le seguenti:

"b-bis) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b-ter) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 17

17.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 1, sostituire la parola: «britannici» con le seguenti «del Regno Unito».

ORDINE DEL GIORNO

G17.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini UE e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

EMENDAMENTI

17.0.1

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.».

17.0.100 (già 21.0.1)

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-bis.

(Tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020».

17.0.2

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

17.0.101 (già 21.0.2)

PERGREFFI, MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art.17-bis.

(Distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (confpio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».

17.0.102 (già 19.0.6)

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Sezione II-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2016)

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2016, pubblicato nella GU 29 novembre 2016, n. 279, dopo le parole "aeroporti dell'Unione Europea" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti situati entro un raggio di 1.500 km"».

Art. 19

19.1

MONTANI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

19.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».

19.0.1

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale))

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.3

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recan-
te esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi."

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

"Art 7-bis.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi."

4. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n.2.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

19.0.4

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1"».

19.0.5

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

Art. 20

20.1

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» con le seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» con le seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.».

Art. 21

21.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

*«f-quater) nel caso in cui i Titoli *senior* superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.».*

21.2

PESCO, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 4, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"I-bis. Le società cedenti di cui all'articolo 3, comma 1, che accedono alla garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

- 1) sia l'unico di proprietà del debitore e del nucleo familiare;
- 2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;
- 3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso' ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il debitore:

- 1) abbia avviato una pratica per la gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- 2) abbia un reddito lordo inferiore a 20.000 euro.

I-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le modalità per la compensazione dei mancati introiti temporanei riferiti ai casi di cui al comma 1-*bis*).

I-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

21.3

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*I-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati. Tale relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

21.4

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» *con le seguenti:* «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».

Art. 22

22.1

BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia».

22.0.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca interessata, di una relazione di stima dell'effettivo valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla della positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

22.0.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta alla società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

Art. 23

23.1

BOTTICI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».
